



Underforty Women Breast Care Onlus

Prevenzione, diagnosi e cura del tumore al seno nelle giovani donne

Il Tuo semplice gesto può cambiare il destino di una donna
C.F. 95164320632

Centro Direzionale, IS G1
80143 - Napoli
T.: + 39 081 750 05 34
M.: +39 348 874 43 61
Web: www.underforty.it
@mail: info@underforty.it

Verbale di Assemblea straordinaria

In data 6.06.2023 alle ore 11,30 si è riunita presso la sede legale associativa, in seconda convocazione l'Assemblea dell'Associazione UNDERFORTY onlus per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifica dello Statuto sociale al fine di adeguarlo alla Riforma del Terzo settore;
- 2) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza il Presidente dell'Associazione, signora Maria Conte che dichiara l'Assemblea ordinaria validamente costituita in sede di seconda convocazione ai sensi dell'art.9 dello Statuto, e chiama a fungere da segretario verbalizzante della seduta il Signor Luca Fiorito.

Compiuto l'accertamento di cui sopra, il Presidente prende la parola per illustrare i punti posti all'ordine del giorno.

1) Il primo punto all'ordine del giorno riguarda l'adeguamento dello Statuto al fine di adeguarsi alla Riforma del Terzo settore.

Il Presidente informa i presenti che ha ricevuto comunicazione dal Runts di improcedibilità dell'iscrizione al registro in quanto lo statuto modificato nel 2020 all'art. 5.5 non consente il diritto di voto agli associati minorenni. Pertanto, il Presidente propone di modificare tale articolo e dà lettura del nuovo testo.

Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'assemblea all'unanimità delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene quindi incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, il quale è esente sia dall'imposta di bollo che dall'imposta di registro (ex art.82, commi 3 e 5 del Codice del Terzo settore).

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 12.30.

Il Presidente

UNDERFORTY WOMEN BREAST CARE ONLUS
Centro Direzionale IS G1 sc.2 80143 Napoli
Reg. Agenzia Entrate di Napoli: 27/03/12 n° 6754/12
C.F. 95164320632

Il Segretario

STATUTO

approvato con delibera assembleare del 6.06.2023

TITOLO PRIMO

COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1- Costituzione - denominazione - durata

L'Associazione denominata "Underforty Women Breast Care" ONLUS, è un'associazione senza fini di lucro, non riconosciuta per lo svolgimento di attività di assistenza sociale e socio-sanitaria.

A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'Associazione, nel rispetto delle disposizioni in materia, sostituirà nella propria denominazione, nei segni distintivi, nonché negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, l'acronimo "ONLUS" con l'acronimo "ETS", ovvero la dicitura "Ente del Terzo Settore", assumendo pertanto la denominazione "Underforty Women Breast Care ETS" o in acronimo "Underforty ETS".

L'Associazione si obbliga ad utilizzare nella denominazione ed in qualsiasi comunicazione e segno distintivo rivolto al pubblico la locuzione ONLUS, fino al momento dell'avvenuta iscrizione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).

Fino all'operatività del RUNTS continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione dell'ente nel registro delle ONLUS.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 – Sede legale

L'Associazione ha sede legale a Napoli e possono essere istituite sedi operative nelle Regioni d'Italia, negli Stati della Comunità Europea e nel Mondo in quanto intende operare in ambito nazionale e internazionale.

L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Napoli non comporta modifica statutaria.

Art. 3 - Finalità

L'Associazione "Underforty Women Breast Care" ONLUS è un'associazione senza scopo di lucro, apartitica ed apolitica, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia e della partecipazione sociale.

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale.

Essa, in particolare, opera nei seguenti settori di cui alla lettera a), b), c) e d) dell'art.5 c.1 del Codice Terzo Settore:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

L'Associazione persegue le seguenti finalità:

- fornire, nel campo dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, informazioni e sostegno psicologico riguardo le patologie oncologiche a coloro che hanno il cancro ed ai loro familiari, nonché assumere tutte quelle iniziative che favoriscono l'integrazione sociale e civile dei soggetti svantaggiati malati di cancro, avendo riguardo alle loro condizioni fisiche, psichiche, economiche sociali o familiari.

Art.4 - Attività

Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- 1) Sviluppare e sostenere iniziative assistenziali e sociali volte al miglioramento della qualità della vita delle persone affette da tumore;
- 2) Promuovere nei confronti delle istituzioni la creazione di adeguate strutture e programmi per l'assistenza ai malati oncologici, soprattutto dal punto di vista psicologico;
- 3) Sostenere attraverso adeguato supporto socio-sanitario, psicologico e morale i familiari dei soggetti affetti da tumore in quanto considerati soggetti a rischio;

- 4) Garantire eguali opportunità di diagnosi e cura del tumore per tutti i soggetti, indipendentemente dalla fascia d'età di appartenenza o dall'area geografica di residenza;
- 5) Realizzare servizi di assistenza sociale e socio-sanitaria, per l'affermazione dei diritti civili dei malati di cancro, avendo particolare riguardo a un loro eventuale e possibile inserimento lavorativo;
- 6) Fornire informazione sui servizi, sulla loro collocazione, organizzazione e funzione all'interno delle strutture sanitarie e di accoglienza;
- 7) Contribuire attivamente al miglioramento del patrimonio informativo esistente in Italia e nel mondo circa le necessità e i supporti indispensabili per i malati, sollecitando anche l'emanazione di specifici provvedimenti legislativi a favore dei malati di cancro.
- 8) Promuovere il confronto e l'aggregazione fra le differenti realtà associazionistiche tematiche e di settore in ambito oncologico e senologico con la finalità di perseguire programmaticità comuni ed intenti condivisi al fine di tutelare il diritto alla salute;
- 9) promuovere l'intesa e la collaborazione con il Servizio Sanitario Nazionale e con tutti gli altri servizi territoriali, pubblici e privati, locali, comunitari e mondiali, che abbiano attinenza diretta e indiretta con il campo d'intervento statutario, compresi Istituti ed Enti di ricerca;
- 10) promuovere l'intesa con le associazioni degli utenti, gli organismi scientifici nazionali e internazionali istituzionalmente coinvolti e con tutti gli altri soggetti collettivi, pubblici e privati che intendano operare nel campo dell'assistenza sociale e socio-sanitaria al fine dell'integrazione sociale del malato.
- 11) Promuovere l'emanazione di disposizioni normative e provvedimenti a livello statale, locale o internazionale per la cura e il sostegno psico-socio-economico dei malati di cancro nonché la promozione d'iniziative per la cura, l'assistenza, la riabilitazione, il sostegno ed il reinserimento nella società civile dei malati.
- 12) promuovere iniziative atte a sensibilizzare l'opinione pubblica sui propri scopi istituzionali: a titolo esemplificativo, promuovere manifestazioni, convegni, incontri, campagne informative, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti;

- 13) sensibilizzare l'opinione pubblica sulle tematiche oncologiche e la relativa prevenzione, attraverso i mezzi d'informazione, le scuole, i luoghi di lavoro ed altre istituzioni qualificate, e l'attuazione di programmi educativi sulla prevenzione secondaria, sulla diagnosi precoce e sul trattamento dei tumori.
- 14) svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

L'Associazione aderisce all'enunciazione dei diritti del malato contenuta nella Dichiarazione di Oslo del 29 giugno 2002 di cui promuove la conoscenza e l'attuazione.

Art. 5 - Divieti

Il presente statuto prevede espressamente:

1. il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché Fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura e che i proventi delle attività non possono in nessun caso, essere divisi fra gli associati anche in forme indirette;
2. l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
3. l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative d'utilità sociale ai sensi dell'art. 10 comma 8 del D.Lgs. n. 460/97 e successive modifiche ed integrazioni o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all' art. 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modifiche e integrazioni, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

4. l'obbligo di redigere e approvare il rendiconto annualmente e di manifestare una rigida trasparenza gestionale non omettendo alcun requisito di bilancio.
5. la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti il diritto al voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. I soci minorenni esercitano il diritto di voto attraverso colui che ne detiene la responsabilità genitoriale.
6. l'uso, nella denominazione in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa d'utilità sociale" o dell'acronimo "onlus".

A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, tale articolo si intenderà integralmente caducato ove incompatibile con la nuova normativa prevista dal Codice del Terzo Settore.

TITOLO SECONDO

NORME SUL RAPPORTO ASSOCIATIVO

Art. 6 - Norme sull'ordinamento interno

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art. 7 - Soci e Procedura di adesione

L'Associazione si compone di:

- a) Soci Fondatori;
- b) Soci Ordinari.

Sono **Soci Fondatori**, coloro i quali sono intervenuti nell'Atto Costitutivo ed hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione.

Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali.

Sono **Soci Ordinari** coloro che hanno aderito all'Associazione successivamente, contribuendo al suo finanziamento attraverso il pagamento di una quota annua stabilita di anno in anno dal consiglio direttivo previo consenso ed approvazione da parte del Presidente. I soci ordinari hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali.

Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e gli enti giuridici i quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento senza distinzione di sesso, nazionalità, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali, purché in possesso dei requisiti morali e sociali.

Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Ai fini dell'adesione, il richiedente presenta apposita domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione, precisando che si impegna ad accettare le norme dello statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 60 giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

La domanda dovrà contenere:

A) per le persone fisiche:

- 1) l'indicazione del nome, cognome, residenza e data di nascita;
- 2) la dichiarazione di accettazione dello Statuto dell'Associazione;
- 3) ogni elemento atto a comprovare i requisiti soggettivi ed oggettivi dell'aspirante per la partecipazione all'Associazione;

B) per le Società, Ente Pubblico, Ente Privato, Fondazione, Consorzio o persone giuridiche:

- 1) l'indirizzo, la ragione, la denominazione e la sede;
- 2) la dichiarazione di accettazione dello Statuto dell'Associazione;
- 3) ogni elemento atto a comprovare i requisiti soggettivi ed oggettivi dell'aspirante per la partecipazione all'Associazione, ivi compresi quelli di onorabilità degli amministratori. Tra tali requisiti dovranno essere inclusi la valutazione dello stato di solvenza, nonché di una pregressa esperienza nell'ambito del volontariato o della solidarietà sociale a quello dell'Associazione e/o alle sue finalità.

La deliberazione di ammissione diverrà operativa e sarà annotata nel libro dei soci, dopo che il nuovo ammesso avrà provveduto al pagamento della quota sociale annuale. Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione, senza che sia stata versata la quota sociale annuale, l'aspirante decade dall'ammissione. I soci sono tenuti al versamento proquota dei contributi occorrenti a coprire eventuali disavanzi di gestione. Modalità, termini e ripartizioni tra i soci per i versamenti di detti contributi saranno fissati anno per anno in occasione del bilancio dall'Assemblea Generale dei Soci, in relazione sia alle previsioni di bilancio, sia ai consuntivi dell'esercizio trascorso.

Per il perseguimento dei fini istituzionali, i soci svolgono attività in forma volontaria, libera e gratuita, è consentito il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'incarico ricevuto. In caso di particolare necessità, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, o da altre forme previste dalle disposizioni legislative vigenti.

L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

Art. 8 - Diritti e doveri dei soci

Gli associati hanno il diritto di:

- a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;

- b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione e di parteciparvi;
- c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa.

Gli associati hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) versare la quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo pena la sospensione dall'esercizio dei diritti associativi fino all'avvenuta regolarizzazione e comunque non oltre il termine massimo fissato dal Direttivo;

E' vietato il conferimento di cariche negli organi associativi ai soci fondatori o ordinari che svolgono attività o rivestono incarichi politici.

Art. 9 – Cause di cessazione del rapporto associativo

La qualità di Socio si perde:

- a) per dimissioni;
- b) per morosità accertata dal Consiglio Direttivo protrattasi per due anni interi nel pagamento della quota associativa;
- c) nei casi di esclusione pronunciata del presente Statuto;
- d) per ogni causa che comporti la perdita della capacità di agire.

Il socio che intende recedere dall'Associazione deve darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni. Il socio receduto rimane

obbligato al pagamento delle quote annuali in corso di esazione, sino alla scadenza del preavviso suddetto.

In caso di morosità l'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione.

L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

- a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- b) violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato a mezzo lettera raccomandata A.R. o per posta elettronica se l'indirizzo email è annotato nel libro soci entro e non oltre 30 giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

TITOLO TERZO

NORME SUL VOLONTARIATO

Art.10 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

I volontari, se presenti, sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art.11 - Dei volontari e delle persone retribuite

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

TITOLO QUARTO ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 12 - Definizioni

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea Generale dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vice presidente;
- e) il Segretario -Tesoriere;
- f) il Comitato dei Garanti;
- g) il Revisore contabile unico.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 13 – Assemblea generale dei Soci

L'Assemblea Generale dei Soci è ordinaria e straordinaria ed è formata da tutti gli iscritti in regola col pagamento delle quote e si riunisce, su convocazione del Presidente del

Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio associativo per l'approvazione del rendiconto consuntivo. Su invito del Consiglio Direttivo possono partecipare all'assemblea, senza diritto di voto, consulenti interni o rappresentanti di Enti e Pubbliche Amministrazioni in grado di offrire un contributo all'attività del sodalizio.

L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

La convocazione contenente l'ordine del giorno può essere effettuata:

- a) a mezzo di lettera raccomandata da inviare a ciascun Socio almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione;
- b) a mezzo telegramma;
- c) con avviso affisso all'albo pretorio dell'Associazione;
- d) a mezzo telefonico;
- e) a mezzo fax;
- f) a mezzo comunicato stampa;
- g) con qualsiasi altro mezzo di comunicazione.

In caso di necessità ed urgenza, l'Assemblea può essere convocata a mezzo telegramma o via fax o via e-mail, almeno 3 (tre) giorni prima della riunione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente che nomina il Segretario verbalizzante.

Per la validità della costituzione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria in prima convocazione è necessaria la presenza, anche per delega, della maggioranza assoluta dei soci; in seconda convocazione - da tenersi almeno 24 ore dopo il termine fissato per la prima - la costituzione è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Ogni socio Fondatore o Ordinario ha diritto a un voto; è data facoltà di farsi rappresentare, per delega scritta, da altro socio, ciascun socio non può rappresentare più di cinque soci. Il voto viene espresso per alzata di mano.

Si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto curato dal Presidente dell'Assemblea e con l'assistenza di due scrutatori da lui nominati fra i Soci.

L'Assemblea ordinaria provvede a:

- a) nominare i membri del Consiglio Direttivo
- b) nominare i consiglieri del comitato dei garanti;
- c) nominare il Revisore Unico;
- d) definire l'indirizzo generale dell'associazione, le questioni che siano ad essa sottoposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei soci Fondatori ed Ordinari;
- e) approvare il rendiconto annuale;
- f) deliberare su quant'altro non sia riservato ad altri organi del presente Statuto;
- g) deliberare il trasferimento della sede e l'istituzione di sedi operative e strutture rappresentative
- h) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti.

L'Assemblea può inoltre essere convocata in forma straordinaria quando siano poste all'ordine del giorno:

- a) modifiche all'atto costitutivo ed allo statuto;
- b) scioglimento anticipato;
- c) proroga dell'Associazione.

I compiti spettanti all'assemblea straordinaria in sede di prima costituzione dell'associazione e comunque per tutto il tempo in cui non sia possibile dar corso alla

convocazione e all'entrata in funzione delle assemblee medesime, vengono esercitati dal Consiglio Direttivo.

Di ogni assemblea ordinaria e straordinaria si deve redigere il verbale che verrà firmato dal Presidente, dal Segretario e dagli scrutatori, se nominati.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 14 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si compone di sette membri, eletti dall'assemblea generale dei soci. Tra i sette membri del consiglio Direttivo vengono attribuite le cariche di Presidente, di Vicepresidente e di Segretario-Tesoriere.

Il consigliere decade dalla carica se perde la qualità di socio o dopo tre assenze ingiustificate consecutive alle riunioni del Consiglio. In caso di dimissioni o di decadenza di uno o più consiglieri, si osservano le disposizioni dell'art. 2386 c.c. in quanto applicabili. Il Consiglio Direttivo resta in carica cinque anni e gli incarichi sono gratuiti.

Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo:

1. si riunisce in seduta ordinaria ogni qualvolta ne faccia richiesta la metà più uno dei membri o lo disponga il Presidente;
2. nomina nella prima seduta il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario-Tesoriere fra i componenti del Consiglio Direttivo;
3. approva, su proposta del Presidente, il conferimento del titolo di Socio onorario a

coloro i quali operano meritoriamente per gli scopi istituzionali dell'Associazione. La nomina avviene previa approvazione all'unanimità da parte del Consiglio Direttivo.

4. prepara il rendiconto consuntivo entro il 30 aprile di ogni anno da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
5. redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
6. amministra il patrimonio;
7. presenta all'assemblea generale dei soci congiuntamente al rendiconto una relazione annuale sull'attività dell'Associazione;
8. provvede alla convocazione delle assemblee stabilendone le date e l'attuazione alle deliberazioni assembleari;
9. nomina Speciali Commissioni in rapporto agli scopi istituzionali dell'Associazione;
10. esegue le attività e il coordinamento secondo l'indirizzo stabilito dall'assemblea;
11. valuta e delibera le norme regolamentari sull'organizzazione interna dell'Associazione, sul funzionamento dei Servizi, sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale ai sensi dell'art. 2 comma 2 della legge n.266/91 e successive modifiche ed integrazioni;
12. predispone il programma annuale dell'attività sociale;
13. ha la responsabilità amministrativa e contabile di tutta la gestione e ratifica o respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal presidente;
14. valuta e delibera gli acquisti e i relativi contratti per importi superiori ai 10.000,00 € su proposta del Presidente;
15. autorizza gli impegni di spesa, le locazioni, le permutazioni, le alienazioni di beni immobili, l'accettazione di donazioni, di eredità e di legati;
16. valuta e delibera protocolli d'intesa con Associazioni, Organismi, Enti Pubblici e Privati, per il raggiungimento degli scopi enunciati all'art. 3 del presente Statuto su proposta del Presidente;
17. determina l'ammontare della quota dovuta dai soci all'Associazione;
18. esegue le decisioni del Collegio dei Garanti, del Presidente ed irroga le sanzioni disciplinari;
19. accerta la morosità dei soci nel pagamento delle quote associative e ne dichiara la

- decadenza ai sensi dell'ultimo comma, lettera b) dell'art. 8 del presente statuto;
20. adempie a tutti gli altri compiti ad esso demandati dallo Statuto e dall'Assemblea e provvede all'amministrazione dell'Associazione a mezzo del Presidente e del Segretario-Tesoriere;
 21. svolge tutte le altre funzioni relative all'amministrazione ordinaria e straordinaria dei beni sociali;
 22. può delegare parte delle sue attribuzioni al Presidente o ai singoli Consiglieri;
 23. accetta le contribuzioni, le donazioni e i lasciti a favore dell'Associazione;
 24. valuta e ratifica, le sponsorizzazioni di eventi organizzati dall'Associazione o di pubblicazioni curate dall'Associazione per un valore superiore ad euro 10.000,00 su proposta del Presidente;
 25. propone il trasferimento della sede e l'istituzione, la nomina del delegato e lo scioglimento delle strutture rappresentative. L'istituzione e/o lo scioglimento delle strutture rappresentative è di competenza del Consiglio direttivo e dall'Assemblea Generale dei soci su proposta del Presidente;
 26. delibera l'Istituto di Credito a cui affidare il servizio di tesoreria;
 27. esamina le domande di ammissione di nuovi soci e delibera in merito alla eventuale loro esclusione;
 28. su proposta del Presidente valuta ed approva:
 - a) la struttura organizzativa;
 - b) l'organico del personale volontario e non;
 - c) eventuale regolamento interno od atto aziendale;
 - d) la delibera delle assunzioni del personale e/o contratti di collaborazione o professionali
 29. delibera in materia di prestazioni da fornire ai soci
 30. adotta ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
 31. adotta in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

La convocazione del Consiglio Direttivo può essere effettuata con lettera raccomandata da inviarsi almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza oppure:

- a mezzo telegramma;
- con avviso affisso all'albo pretorio dell'Associazione;
- a mezzo telefonico;
- a mezzo fax;
- a mezzo comunicato stampa;
- con qualsiasi altro mezzo di comunicazione.

In caso di necessità ed urgenza, il Consiglio può essere convocato a mezzo telegramma o via fax o via e-mail, almeno 4 giorni prima della riunione.

Per la validità dell'adunanza è necessaria la presenza di almeno tre consiglieri. Non sono ammesse deleghe.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei votanti. Previa regolamentazione affidata alla stessa competenza del Consiglio Direttivo, sarà possibile esercitare il diritto di voto a mezzo posta. In tal caso, le maggioranze previste dal presente articolo saranno calcolate sui voti tempestivamente pervenuti. Le delibere sono dichiarate valide qualora abbiano ottenuto la maggioranza dei voti presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente. Di ogni riunione deve essere redatto verbale su apposito libro, custodito presso la sede dell'Associazione. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario-Tesoriere che redige e cura la tenuta dei verbali di ciascuna seduta. Detta funzione può essere delegata.

Art.15 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

La carica di Consigliere si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità previste dal presente Statuto;

- d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.8 del presente Statuto.

Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art. 16 - Presidente

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo fra i membri interni al medesimo ed è coadiuvato da un Vice Presidente. L'incarico è gratuito e dura cinque anni e può essere riconfermato.

Il Presidente:

- a) ha la rappresentanza legale dell'Associazione e la firma sociale;
- b) convoca e presiede l'Assemblea Generale dei Soci e il Consiglio Direttivo;
- c) è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati pagamenti d'ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatoria quietanza;
- d) effettua operazioni su conto corrente bancario e postale; firma assegni, vaglia e bonifici;
- e) può nominare consulenti d'elevata professionalità in rapporto a materie specifiche;
- f) provvede agli incassi e ai mandati di pagamenti;

- g) effettua spese per un importo non superiore ai 10.000,00 €;
- h) accetta le contribuzioni, le donazioni e i lasciti a favore dell'Associazione per un valore complessivo massimo di 10.000,00 €;
- i) valuta e ratifica, le sponsorizzazioni di eventi organizzati dall'Associazione o di pubblicazioni curate dall'Associazione per un valore complessivo massimo di 10.000,00 €;
- j) ha facoltà di procedere in ogni momento ad ispezioni e verifiche sulla gestione e sulla contabilità avvalendosi anche del Comitato dei Garanti;
- k) predispone l'ordine del giorno degli argomenti da sottoporre al Consiglio Direttivo e vigila sulla esecuzione delle delibere;
- l) adotta, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
- m) convoca e presiede l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

Il Presidente può altresì promuovere azioni giudiziarie, anche in sede di Cassazione, compromessi e transazioni, potrà nominare arbitri, amichevoli compositori, procuratori generali e speciali, legali, consulenti e periti, definendo i compensi.

La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

In caso di sua assenza o impedimento, per qualsiasi causa, lo sostituisce temporaneamente il Vice Presidente che ne assume pieni poteri di spesa, di gestione e di rappresentanza. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art. 17 – Segretario - Tesoriere

Il Segretario-Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo fra i membri interni al medesimo; dura in carica cinque anni, è rieleggibile e l'incarico è gratuito. Il Segretario-Tesoriere svolge le seguenti funzioni:

- assiste il Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione;
- attua le deliberazioni del Consiglio Direttivo e del Presidente;
- provvede all'aggiornamento dell'elenco degli iscritti all'Associazione, curandone ogni anno la pubblicazione in apposito volume;
- custodisce gli atti, i documenti e la biblioteca dell'Associazione;
- prepara il bilancio consuntivo, sottoponendolo al Consiglio Direttivo.

- cura la gestione patrimoniale, organizza e dirige l'attività degli Uffici Amministrativi.
- Coordina le attività contabili e finanziarie.
- Provvede alla tenuta dei Registri ed ha la responsabilità della contabilità, dei fondi a disposizione e della cassa economale.
- provvede agli incassi ed ai pagamenti, sulla base rispettivamente di reversali e di mandati emessi e controfirmati dal Presidente.
- Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio Direttivo ed è responsabile della redazione e della tenuta dei verbali delle sedute.

Il Sergretario-Tesoriere cura la redazione e/o la custodia:

- a) di scritture contabili cronologiche che descrivano analiticamente le operazioni di incasso e pagamento;
- b) del libro dei verbali delle adunanze e delibere dell'Assemblea Generale dei Soci;
- c) del libro dei verbali delle adunanze e delibere del Consiglio Direttivo;
- d) del libro delle adunanze e delibere del Comitato dei Garanti;
- e) del libro soci e di ogni altro libro o documento prescritto dalle disposizioni legislative vigenti.

Art. 18 – Comitato dei Garanti

Il Comitato dei Garanti, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore, è l'organo di controllo e ha una struttura composta da un minimo di due ad un massimo di cinque membri, nominati dall'Assemblea non necessariamente fra gli associati. Esso nomina al proprio interno un Presidente.

Gli incarichi sono gratuiti ed hanno una durata di due anni.

I suoi componenti sono rieleggibili.

Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Il Comitato dei Garanti ha il compito di:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare il controllo contabile;
- d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio;
- g) interpreta le norme Statutarie e le norme regolamentari eventualmente emanate;
- h) risolve, in via definitiva ed inappellabile, qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che sorga fra i Soci o fra questi e qualsiasi organo dell'Associazione;
- i) istruisce i provvedimenti disciplinari e ne riferisce, con relazione scritta, al Consiglio Direttivo che delibera in merito. I procedimenti disciplinari possono essere instaurati su iniziativa propria del Collegio, oppure su richiesta del Presidente, del Consiglio Direttivo o di singoli soci. Agli interessati è concessa ogni ampia facoltà di giustificazione e di difesa. Essi hanno diritto di consultare il fascicolo e i documenti che li riguardano personalmente.

La relazione istruttoria scritta, per i procedimenti disciplinari, deve essere votata sempre a scheda segreta e a maggioranza assoluta del Collegio e deve essere comunicata tempestivamente agli interessati.

Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Ai Componenti spetta il rimborso delle sole spese sostenute in ragione delle funzioni svolte.

Art. 19 - Revisore contabile unico

L'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Il componente dell'organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.

L'organo di revisione rimane in carica 2 anni e il suo componente è rieleggibile.

L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art. 20 – Disposizioni comuni

Le cariche sociali dell'Associazione sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate per fini istituzionali le quali dovranno essere state previamente autorizzate dal Presidente del Consiglio Direttivo.

Eventuali dimissioni dei titolari delle cariche sono efficaci a partire dalla successiva Assemblea.

L'Associazione può assumere dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo nei limiti necessari al suo regolare funzionamento ed in base alle linee programmatiche stabilite dall'Assemblea Generale dei Soci.

I rapporti tra l'Associazione e gli eventuali collaboratori e dipendenti sono disciplinati dalla legge e dai vigenti contratti collettivi di lavoro.

Per quanto attiene alle modalità per il rimborso delle spese autorizzate, queste saranno definite dal Consiglio Direttivo che potrà allo scopo redigere particolari regolamenti.

Le persone che operano per conto dell'Associazione ed in relazione all'attività svolta potrebbero assumere particolari responsabilità od essere soggetti a particolari rischi, saranno assicurate come previsto dalla legge.

Ferma restando la responsabilità dell'Associazione per eventuali danni a terzi cagionati nello svolgimento delle attività, l'Associazione può comunque contrarre assicurazioni per responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale dell'Associazione o delle persone che operano per essa.

I Consiglieri, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

Art. 21 – Strutture rappresentative e internazionali

Le strutture rappresentative hanno la finalità di promuovere e perseguire gli scopi e gli obiettivi dell'Associazione e aderiscono in toto al presente statuto.

Esse assumono la denominazione di “Comitato Underforty Women Breast Care” seguita dal nome della Regione, Provincia o Comune di appartenenza.

La loro costituzione avviene su proposta del Presidente, al quale spetta anche la nomina del coordinatore della struttura rappresentativa. Il Consiglio Direttivo approva l'istituzione e lo scioglimento delle sedi rappresentative e l'Assemblea Generale ratifica il provvedimento.

Le strutture rappresentative

Le strutture rappresentative regionali, provinciali e comunali hanno una struttura così composta:

- a) Coordinatore

b) Volontari

Il *coordinatore* è nominato dal Presidente dell'Associazione, il suo incarico è gratuito, dura cinque anni e può essere riconfermato.

Il coordinatore:

- Organizza le attività associative della sede in funzione delle linee guida della sede centrale.
- Pianifica le attività dei volontari
- Attribuisce gli incarichi e la responsabilità di specifici progetti e gestioni attribuendo le conseguenti risorse umane e finanziarie;
- Predispose la relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti;
- Adotta gli atti relativi all'organizzazione delle funzioni;
- Predispose lo schema di bilancio di previsione e del conto consuntivo da sottoporre all'approvazione degli organi preposti della sede centrale;

I *volontari* sono coloro che collaborano a titolo gratuito con le strutture rappresentative.

Qualora siano accertate gravi irregolarità nell'impiego di fondi, il Presidente del Consiglio Direttivo dispone lo scioglimento della Struttura Rappresentativa e nomina un Commissario per la straordinaria gestione fino alla nomina del nuovo Delegato.

Le Sedi Internazionali

L'Underforty Women Breast Care può costituire sedi internazionali con la finalità di promuovere e perseguire gli scopi e gli obiettivi dell'Associazione in ambito internazionale. L'Associazione potrà avvalersi di specifiche consulenze tecnico-giuridiche per adattare e rielaborare il presente statuto in funzione delle norme vigenti nella Nazione che ospiterà la sede internazionale.

Esse assumono la denominazione "Underforty Women Breast Care" seguita dal nome della Nazione che ospita la sede internazionale.

La loro costituzione avviene su proposta del Presidente, al quale spetta anche la scelta dei soci fondatori della sede internazionale. Il Consiglio Direttivo approva l'istituzione delle sedi internazionali e l'Assemblea Generale ratifica il provvedimento.

Ciascuna sede internazionale avrà un'organizzazione aderente all'Associazione seppure con le dovute modifiche e potrà implementare, nella nazione di appartenenza, specifiche strutture rappresentative ad essa connesse.

Le Sedi Internazionali avranno patrimonio proprio e piena autonomia amministrativa e gestionale.

I rappresentanti delle sedi internazionali si riuniranno, ogni due anni, per discutere dei risultati ottenuti ed elaborare il documento internazionale programmatico e socio-sanitario. Tale documento rappresenterà, per le sedi esistenti, la linea di sviluppo comune delle attività sociali e sanitarie.

Titolo QUINTO

LIBRI SOCIALI

Art.22 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.
3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.
4. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

TITOLO SESTO

NORME SUL PATRIMONIO E SUL BILANCIO DI ESERCIZIO

Art.23 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.24 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle attività istituzionali da:

- a) rendite del proprio patrimonio;
- b) quote sociali;
- c) contributi dello Stato, della Comunità Europea, delle Regioni e degli Enti Locali;
- d) oblazioni di Enti e Privati, donazioni e lasciti testamentari, rimborsi derivanti da convenzioni nonché contributi di organismi nazionali ed internazionali;
- e) contributi del Fondo Sociale Europeo;
- f) contributi ed erogazioni liberali degli associati;
- g) entrate derivanti occasionalmente da iniziative promozionali, quali manifestazioni, convegni, beneficenza, lotterie, sponsorizzazioni e campagne di fund raising;
- h) liberalità in denaro o in natura erogate da persone fisiche o giuridiche;
- i) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
- j) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Il patrimonio non può essere destinato a finalità diverse da quelle per le quali l'associazione è stata costituita ed è indivisibile. I soci espulsi o dimissionari non possono pretendere una quota del patrimonio dell'associazione.

L'Associazione potrà acquistare anche beni mobili registrati e beni immobili che rimarranno intestati ad essa. Ai fini della trascrizione dei relativi acquisti si applicano gli art. 2659 e 2660 del Codice Civile. In ogni caso gli acquisti devono essere finalizzati allo svolgimento dell'attività dell'Organizzazione ed i beni mobili ed immobili ricevuti per donazione o lascito testamentario, unitamente alle relative rendite, devono essere destinati esclusivamente al conseguimento delle finalità statutarie.

Art.25 - Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio composto ex art. 13 comma 1 CTS, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi)

giorni dalla chiusura dell'esercizio o comunque non oltre centottanta giorni quando particolari circostanze lo richiedano.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

TITOLO SETTIMO

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Art. 26 – Provvedimenti disciplinari

I provvedimenti disciplinari consistono:

- a) nella deplorazione;
- b) nella cancellazione dell'elenco dei soci per morosità;
- c) nella radiazione per indegnità.

La deplorazione è inflitta per comportamento riprovevole, in genere, nei riguardi della associazione e dei soci.

La morosità continuata nel mancato pagamento delle quote associative per due interi anni.

La radiazione viene inflitta nei confronti del Socio che abbia compromesso gravemente la reputazione dell'Associazione con la sua condotta.

La deplorazione e la radiazione sono deliberate dal Consiglio Direttivo, con maggioranza di almeno i 2/3 dei componenti, su relazione scritta del Comitato dei Garanti.

La cancellazione per morosità è deliberata dal Consiglio Direttivo.

TITOLO OTTAVO

SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Art. 27 – Scioglimento e devoluzione

Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa

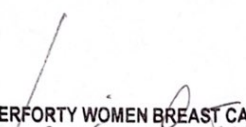
destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

TITOLO NONO

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 28 – Norme transitorie e disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.


UNDERFORTY WOMEN BREAST CARE ONLUS
Centro Direzionale is. G1 sc.C. 80143 Napoli
Reg. Agenzia Entrate di Napoli: 27/03/12 n° 6754/12
C.F. 95164320632

3	1219	15/06/2023	0,00	TEL23L001219000EE
			0,00	<i>codice identificativo</i>
				<i>per eventuali adempimenti successivi</i>

0,00

0,00

ESENTE	TOT. SOGG.: 1	TOT. NEG.: 1
--------	---------------	--------------

TEL

<AOO>AGEDP2NA</AOO><NUMERO_PROTOCOLLO>170134</NUMERO_PROTOCOLLO><DATA>15/06/2023
</DATA><REGISTRO> REGISTRO UFFICIALE </REGISTRO>

Il documento allegato e' stato registrato dall'amministrazione AGE,
aoo DIREZIONE PROVINCIALE II DI NAPOLI,
sul registro REGISTRO UFFICIALE,
con numero 170134 e data 15/06/2023